

**Ordinanza
sull'Istituto universitario federale per
la formazione professionale
(Ordinanza IUFFP)**

del 14 settembre 2005 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 48 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002¹
sulla formazione professionale (LFPr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l'attività, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto universitario).

Art. 2 Forma giuridica

¹ L'Istituto universitario è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e con sede a Berna.

² Esso si organizza e si gestisce autonomamente ed ha una contabilità propria.

³ L'Istituto universitario è gestito in base a principi economico-aziendali.

Art. 3 Compiti e condizioni quadro

¹ L'Istituto universitario è il centro di competenze della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dello sviluppo professionale.

² L'Istituto universitario offre le proprie prestazioni tramite un istituto regionale rispettivamente nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

Art. 4 Cooperazione

L'Istituto universitario collabora con scuole universitarie nazionali ed estere, con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e con altre autorità, istituzioni ed organizzazioni attive nella formazione professionale.

RU 2005 4607

¹ RS 412.10

Art. 5 Attività secondarie commerciali

¹ Contro un compenso al prezzo di mercato, l'Istituto universitario può fornire prestazioni a terzi se queste sono strettamente correlate ai compiti che deve svolgere e non ne impediscono l'adempimento.

² L'Istituto universitario organizza la contabilità in modo da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. È vietato un sovvenzionamento indiretto delle attività secondarie commerciali.

³ Nel settore delle attività secondarie commerciali, l'Istituto universitario è sottoposto alle stesse disposizioni relative alla concorrenza valide per gli operatori privati.

Capitolo 2: Offerte di formazione**Art. 6** Cicli di studio di diploma

¹ L'Istituto universitario offre cicli di studio con conseguimento di un diploma per studenti in possesso di titolo universitario o di diploma di formazione professionale superiore giusta il capitolo 3 LFPr.

² Il ciclo di studio di diploma comprende 60 punti di credito conformemente alle Direttive di Bologna del 4 dicembre 2003². I diplomi danno diritto ai seguenti titoli protetti:

- a. insegnante diplomato di scuola professionale;
- b. insegnante diplomato di scuola specializzata superiore.

Art. 7 Ciclo di studio master

¹ L'Istituto universitario offre cicli di studio con master per studenti con titolo universitario.

² Il ciclo di studio con master comprende da 90 a 120 punti di credito conformemente alle Direttive di Bologna del 4 dicembre 2003³. Il diploma dà diritto al seguente titolo protetto: «master of science in formazione professionale».

³ L'Istituto universitario provvede all'accREDITAMENTO del ciclo di studio master.

Art. 8 Altre offerte di formazione e di perfezionamento

Il Consiglio dell'Istituto universitario (Consiglio dello IUFFP) disciplina le altre offerte di formazione e di perfezionamento nonché le denominazioni dei diplomi.

² RS 414.205.1

³ RS 414.205.1

Art. 9 Regolamento delle offerte di formazione

Il Consiglio dello IUFPF disciplina in un regolamento i cicli di studio, il controllo delle prestazioni e gli esami.

Capitolo 3: Organizzazione**Art. 10** Organi

¹ Gli organi dell'Istituto universitario sono:

- a. il Consiglio dello IUFPF;
- b. il direttore;
- c. l'organo di revisione.

² L'autorità di nomina può, per ragioni gravi, revocare in qualsiasi momento un organo o singoli membri.⁴

Art. 11⁵ Consiglio dello IUFPF

¹ Il Consiglio dello IUFPF si compone di nove membri competenti.

² Il Consiglio federale nomina i membri per un mandato di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato due volte.

³ Il Consiglio federale nomina il presidente e il vicepresidente.

⁴ Il Consiglio dello IUFPF tutela gli interessi dell'Istituto universitario. I membri si ricusano se essi stessi o una persona a loro vicina hanno un interesse personale a una decisione. In caso di conflitti d'interesse permanenti si dimettono dalla loro carica.

⁵ All'atto della nomina dei membri il Consiglio federale fissa la retribuzione di base nonché le indennità giornaliere e le indennità per spese.

⁶ Il Consiglio dello IUFPF:

- a. determina le strategie dell'Istituto universitario nel quadro del mandato del Consiglio federale;
- b. rappresenta l'Istituto universitario nei confronti del Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) e delle autorità della Confederazione;
- c. definisce gli obiettivi strategici, allestisce il rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici e redige il rendiconto annuale;
- d. redige il rendiconto annuale e il rapporto di gestione e li pubblica dopo approvazione del Consiglio federale;
- e. emana il regolamento interno;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5933).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5933).

- f. disciplina in un regolamento l'organizzazione dell'Istituto universitario nonché la composizione e i compiti della direzione dell'Istituto;
- g. emana le disposizioni d'esecuzione sulla contabilità, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- h. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- i. nomina gli altri membri della direzione dell'Istituto universitario su proposta del direttore;
- j. adempie altri compiti conformemente al regolamento interno.

⁷ Per il rimanente il Consiglio dello IUFFT adempie i compiti di cui agli articoli 9, 15, 16, 18a, 21, 26, 33 e 34.

Art. 12 Direttore

¹ Il direttore è sottoposto al Consiglio dello IUFFP e partecipa alle riunioni di quest'ultimo con voto consultivo.

^{1bis} Il direttore tutela gli interessi dell'Istituto universitario. Si ricusa se se egli stesso o una persona a lui vicina ha un interesse personale a una decisione.⁶

² Il direttore:

- a. organizza e dirige l'Istituto universitario;
- b. assume il personale, fatti salvi i casi di competenza del Consiglio dello IUFFP.

³ Rientrano nella sfera di competenza del direttore tutti i compiti che non sono affidati a un altro organo.

Art. 13⁷ Organo di revisione

¹ Il Consiglio federale nomina l'organo di revisione. Può revocarlo.

² L'organo di revisione presenta al Consiglio dello IUFFP e al Consiglio federale un rapporto sul risultato delle sue verifiche.

³ Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

⁴ Per il rimanente si applicano per analogia:

- a. per quanto riguarda i compiti dell'organo di revisione e la sua indipendenza, le disposizioni del diritto in materia di società anonime relative alla revisione ordinaria;
- b. per quanto riguarda i requisiti degli organi di revisione, le disposizioni del diritto in materia di società anonime previste per le società con azioni quotate in borsa.

⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5933).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5933).

Capitolo 4: Membri dell'Istituto universitario e relative attività

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 14 Membri dell'Istituto universitario

Sono membri dell'Istituto universitario:

- a. i membri della direzione dell'Istituto universitario;
- b. i docenti;
- c. gli incaricati di corsi;
- d. i collaboratori scientifici;
- e. il personale amministrativo e il personale tecnico;
- f. gli studenti.

Art. 15 Assemblea universitaria

¹ L'Assemblea universitaria è composta in modo paritetico di rappresentanti delle diverse categorie di membri dell'Istituto universitario. Ogni categoria sceglie i rispettivi rappresentanti. Nella scelta si bada a un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.

² Il Consiglio dello IUFFP consulta l'Assemblea universitaria prima di prendere decisioni di interesse generale per l'Istituto universitario.

Art. 16 Rapporti di lavoro e di mandato

¹ I rapporti di lavoro all'Istituto universitario sono retti dalla seguente legislazione:

- a. dalla legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale (LPers) e
- b. qualora la presente ordinanza e le disposizioni del Consiglio dello IUFFP di cui al capoverso 2 non prevedano diversamente, dalle disposizioni d'esecuzione della LPers applicabili al personale dell'Amministrazione federale.

² Ove necessario, il Consiglio dello IUFFP emana ulteriori disposizioni d'esecuzione concernenti il rapporto di lavoro nel quadro della LPers e della presente ordinanza con riserva dell'approvazione del Consiglio federale.

³ Il Consiglio dello IUFFP è l'organo competente ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁹ sul personale federale (OPers). È pure competente per tutte le decisioni concernenti la valutazione di funzioni e la classificazione secondo gli articoli da 52 a 54 OPers nonché per il disciplinamento del rimborso delle spese di cui all'articolo 72 OPers.

⁸ RS 172.220.1

⁹ RS 172.220.111.3

⁴ In mancanza di altri accordi, con gli incaricati di corsi sussiste un rapporto di mandato.

Art. 17 Mobilità del personale scientifico

L'Istituto universitario promuove la mobilità del personale scientifico mediante un'adeguata politica del personale e degli stipendi.

Art. 18¹⁰ Previdenza professionale

Le persone che hanno un rapporto di lavoro con l'Istituto universitario sono assicurate presso la Cassa pensioni PUBBLICA della Confederazione secondo la legislazione in materia. L'Istituto universitario è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32*b* capoverso 2 LPers¹¹.

Art. 18a¹² Organo paritetico della cassa di previdenza

¹ Il Consiglio dello IUFFP disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto universitario. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.

² Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.

³ Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBBLICA.

Art. 19 Diritti su beni immateriali

¹ Ad eccezione dei diritti d'autore, spettano all'Istituto universitario tutti i diritti sui beni immateriali prodotti durante l'attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con l'Istituto universitario.

² All'Istituto universitario spettano i diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti durante l'attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con l'Istituto universitario. Quest'ultimo può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie di opere.

³ Le persone che hanno prodotto beni immateriali di cui ai capoversi 1 e 2 partecipano in maniera adeguata all'eventuale utile realizzato con lo sfruttamento di tali beni.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

¹¹ RS 172.220.1

¹² Introdotto dal n. 4 dell'all. all'O del 2 mag. 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (RS 172.220.141).

Sezione 2: Corpo docente

Art. 20 Compiti del corpo docente

¹ I docenti formano responsabili competenti e qualificati per la formazione professionale.

² Essi sostengono il proprio settore specialistico con la ricerca scientifica. Sono responsabili della diffusione e della pubblicazione dei risultati delle ricerche.

Art. 21 Attività esterne all'Istituto universitario

¹ Al di fuori del loro impiego, i docenti possono impegnarsi in un'attività professionale esterna a nome proprio, per proprio conto e sulla propria responsabilità, segnatamente come periti.

² Se il direttore lo richiede, per le attività di cui al capoverso 1 i docenti devono ottenere l'autorizzazione del Consiglio dello IUFFP. L'autorizzazione è concessa se l'attività in questione non è contraria agli interessi dell'Istituto universitario.

³ Se per attività di cui al capoverso 1 svolte dietro compenso i docenti utilizzano i mezzi dell'Istituto universitario come personale, strumenti informatici, biblioteche o segreterie, essi sono tenuti a risarcire l'Istituto universitario. Il Consiglio dello IUFFP emana le disposizioni in merito.

Art. 22 Condizioni d'assunzione del corpo docente

¹ Può essere assunto come docente chi ha conseguito almeno una laurea o un master di una scuola universitaria e ha capacità pedagogiche per la formazione professionale.

² Può essere assunto inoltre chi ha un'idoneità particolare, segnatamente chi può provare un'attività didattica superiore a cinque anni nel campo della formazione professionale.

Sezione 3: Collaboratori scientifici

Art. 23

¹ I collaboratori scientifici effettuano lavori nel campo della ricerca e dello sviluppo a sostegno dei docenti. Essi contribuiscono allo svolgimento di servizi generali.

² Essi hanno un titolo riconosciuto di una scuola universitaria.

Capitolo 5: Tutela degli interessi federali

Art. 24¹³ Vigilanza

¹ L'Istituto universitario è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. Comunica con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento.

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare tramite:

- a. la nomina dei membri del Consiglio dello IUFFP e del suo presidente;
- b. l'approvazione della nomina del direttore;
- c. la nomina dell'organo di revisione;
- d. l'approvazione del rapporto di gestione e del rendiconto annuale;
- e. la verifica annuale riguardo al raggiungimento degli obiettivi strategici;
- f. lo sgravio del Consiglio dello IUFFP.

Art. 25¹⁴ Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale prescrive al Consiglio dello IUFFP gli obiettivi strategici che l'Istituto universitario deve perseguire mediante le sue prestazioni e attraverso la gestione, in considerazione delle condizioni quadro della politica di formazione. Questi obiettivi stabiliscono i metodi e i criteri in base ai quali verificare il raggiungimento degli obiettivi.

² Gli obiettivi strategici sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

Art. 26¹⁵ Resoconto

¹ Entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio, il Consiglio dello IUFFP sottopone al Consiglio federale i seguenti documenti:

- a. il suo rapporto intermedio sul raggiungimento degli obiettivi strategici;
- b. il suo rapporto di gestione;
- c. il rapporto di verifica dell'organo di revisione;
- d. il rapporto del Controllo federale delle finanze, nella misura in cui esso abbia effettuato una revisione presso l'Istituto universitario durante l'anno d'esercizio.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5933).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5933).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5933).

² Il rapporto di gestione è redatto conformemente agli articoli 662–670 CO¹⁶, il rapporto di revisione conformemente all'articolo 728b CO.

³ Nell'ultimo anno del periodo di prestazione, il Consiglio dello IUFFP redige inoltre un rapporto esaustivo sul raggiungimento degli obiettivi strategici da presentare al Consiglio federale in vista del rinnovo degli obiettivi strategici.

⁴ Il Dipartimento trasmette detti documenti e detti rapporti alla Commissione federale della formazione professionale per conoscenza. Questa redige un parere all'attenzione del Consiglio federale.

Art. 27 Dati statistici

L'Istituto universitario fornisce al Dipartimento o ai servizi designati dal medesimo tutti i documenti e i dati necessari all'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992¹⁷ sulla statistica federale.

Art. 28 Beni immobili

¹ La Confederazione può mettere a disposizione dell'Istituto universitario locali adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

² L'utilizzo di beni immobili di proprietà della Confederazione è disciplinato mediante contratto fra la Confederazione e l'Istituto universitario e avviene a prezzi che coprono i costi.

Capitolo 6: Finanze ed emolumenti

Art. 29 Tipi di finanziamento

¹ L'Istituto universitario finanzia la propria attività in particolare con:

- a. il contributo finanziario della Confederazione;
- b. emolumenti;
- c. entrate provenienti dalla collaborazione con terzi;
- d. donazioni.

² Con il proprio contributo finanziario la Confederazione permette all'Istituto universitario di adempiere il suo mandato di prestazioni. Nel determinarne l'entità si tiene conto in modo adeguato delle possibilità di autofinanziamento.

³ Il Consiglio federale propone al Parlamento un limite di spesa per la durata del mandato di prestazioni.

⁴ L'Istituto universitario si impegna attivamente per l'ottenimento di entrate e di mezzi di terzi.

¹⁶ RS 220

¹⁷ RS 431.01

Art. 30 Tesoreria

¹ Per garantirne la solvibilità nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione concede all'Istituto universitario prestiti a interessi di mercato.

² L'Istituto universitario investe le eccedenze presso la Confederazione. Il denaro che non proviene dal contributo finanziario della Confederazione viene retribuito ai tassi d'interesse abituali sul mercato.¹⁸

³ I particolari sono disciplinati in un accordo tra l'Istituto universitario e l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 31 Compilazione dei conti

¹ La presentazione dei conti dell'Istituto universitario illustra in modo completo la situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.

² Essa segue i principi generali dell'importanza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si basa sugli standard per la compilazione dei conti menzionati nella legge federale del 6 ottobre 1989¹⁹ sulle finanze della Confederazione.

Art. 32²⁰ Utile e riserve

¹ Il Consiglio federale decide di anno in anno, nell'ambito dell'approvazione del consuntivo, riguardo all'impiego di un eventuale utile.

² Il Consiglio federale può assegnare gli utili alle riserve.

³ Le riserve vengono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati.

⁴ Se, durante il periodo di validità del limite di spesa, le riserve superano un livello appropriato per l'Istituto universitario oppure se viene meno la necessità di finanziare progetti e investimenti programmati, le riserve vengono tenute in considerazione nella determinazione del contributo finanziario della Confederazione.

Art. 33 Emolumenti

¹ Per le prestazioni fornite l'Istituto universitario riscuote emolumenti.

² Il Consiglio dello IUFFP può escludere dall'assoggettamento a emolumenti le offerte di formazione e di perfezionamento:

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5933).

¹⁹ [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64].
Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5933).

- a. importanti per il controllo della formazione professionale;
- b. effettuate in previsione dell'esercizio di un'attività d'interesse pubblico.

³ Il Consiglio dello IUFPF:

- a. fissa, con riserva dell'approvazione del Consiglio federale, il relativo tariffario nel regolamento sugli emolumenti;
- b. stabilisce nel regolamento sugli emolumenti, con riserva dell'approvazione del Consiglio federale, i casi in cui si rinuncia alla riscossione di emolumenti che coprono le spese; ciò vale in particolare per le tasse di studio relative ai cicli di formazione di cui agli articoli 6 e 8.

⁴ In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²¹ sugli emolumenti (OgeEm).

Capitolo 7: Diritto disciplinare

Art. 34

¹ I provvedimenti disciplinari possibili sono:

- a. l'ammonimento;
- b. l'ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell'Istituto universitario;
- c. l'esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell'Istituto universitario.

² Il direttore dell'Istituto universitario proferisce l'ammonimento. Il presidente del Consiglio dello IUFPF proferisce l'ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami. Il Consiglio dello IUFPF dispone l'esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami.

³ L'interessato ha in particolare il diritto di:

- a. consultare gli atti;
- b. essere convocato e interrogato;
- c. difendersi, da solo o con l'ausilio di un rappresentante.

⁴ La decisione relativa a un provvedimento disciplinare è comunicata per iscritto, debitamente motivata, con l'indicazione dei rimedi giuridici.

²¹ RS 172.041.1

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 settembre 1983²² concernente l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale è abrogata.

Art. 36 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 37 Costituzione dell'Istituto universitario

¹ L'Istituto universitario consegue la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente ordinanza. Esso sostituisce l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (ISFPF).

² Con il conseguimento della personalità giuridica l'Istituto universitario rileva gli attivi e i passivi dell'ISFPF nonché i diritti e i doveri di quest'ultimo. Il trasferimento e le registrazioni necessarie sono esenti da imposte ed emolumenti.

³ Il Dipartimento adotta i seguenti provvedimenti:

- a. approva l'inventario dei passivi, degli attivi, dei diritti e dei doveri da rilevare e di eventuali obblighi, condizioni e oneri che vi sono connessi;
- b. prepara l'approvazione del bilancio d'apertura dell'Istituto universitario da parte del Consiglio federale;
- c. adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.

Art. 38 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, i rapporti di lavoro dei collaboratori dell'ISFPF vengono trasferiti all'Istituto universitario. Resta salva la nomina del direttore secondo l'articolo 10 capoverso 2.

² Eventuali disavanzi della Cassa pensioni sono ripresi dall'Istituto universitario.

Art. 39 Riqualficazione del personale

¹ Il personale che al passaggio all'Istituto universitario non soddisfa le condizioni di assunzione di cui all'articolo 22 della presente ordinanza recupera le qualifiche mancanti entro cinque anni dopo il passaggio.

² Il Consiglio dello IUFFP stabilisce le modalità di riqualficazione.

²² [RU 1983 1251, 1993 879 all. 3 n. 6, 1998 1822 art. 24 cpv. 1 lett. b, 2001 979]

Art. 40 Passaggio dei cicli di formazione

I cicli di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore del capitolo 2 della presente ordinanza possono essere portati a termine secondo il diritto previgente entro la fine del 2009.

Art. 41 Beni immobili

Fino al 2011 la Confederazione mette a disposizione dell'Istituto universitario i beni immobili finora utilizzati a Zollikofen, Lugano e Losanna.

Sezione 3: Entrata in vigore**Art. 42**

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3 la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² Le disposizioni del capitolo 2 (Offerte di formazione) entrano in vigore il 1° ottobre 2006. L'ISFPF adotta i provvedimenti necessari che non siano di competenza degli organi dell'Istituto universitario ai sensi del capoverso 3.

³ Gli articoli 10–12 entrano in vigore il 30 settembre 2005. Gli organi dell'Istituto universitario sono incaricati e abilitati a compiere i preparativi necessari al fine della costituzione dell'Istituto universitario.

Allegato
(art. 36)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 giugno 1999²³ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia

Art. 6 cpv. 4

...

Art. 15a

...

2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000²⁴ relativa alla legge sul personale federale

Art. 2 cpv. 4

...

²³ RS 172.216.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

²⁴ RS 172.220.11. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.